



Accordo Quadro

Confesercenti nazionale

Intesa SanPaolo S.p.A.

Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002

Validità : annuale

Anno 2007: in vigore

Art. 1

Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente l'opportunità di redigere uno schema di Convenzione integrativa, a livello periferico, nel quale saranno identificati i soggetti firmatari dell'accordo, i contenuti, i tassi e le condizioni singole riferite ai prodotti ed ai servizi offerti, le modalità operative e di identificazione degli aderenti alle Associazioni territoriali, nonché le procedure di attuazione.

Art. 2 **Linee di credito**

Intesa SanPaolo mette a disposizione, anche tramite le Società Prodotto del Gruppo, nel rispetto del merito del credito, alle imprese aderenti alla Confesercenti, linee di credito, appositamente dedicate e a tassi preferenziali, più analiticamente esposte negli allegati al presente accordo.

Art. 3 **Tassi d'interesse**

Intesa SanPaolo si impegna ad applicare a tutte le linee di credito di cui al precedente articolo 2 i tassi d'interesse "preferenziali", sia fissi quando ne sussistano le condizioni di mercato o variabili, la cui diversa determinazione, rispetto a quanto indicato negli allegati al presente accordo, è demandata in sede di contrattazione integrativa a livello provinciale o regionale tra Intesa SanPaolo e le singole articolazioni territoriali della Confesercenti stessa.

Per quanto concerne le linee di credito a breve termine (liquidità), il tasso applicato non potrà superare – in linea di massima – il prime rate Abi pro-tempore vigente + 2,5 p.p. Resta, ovviamente impregiudicata la possibilità di ciascuna impresa aderente a Confesercenti di ottenere condizioni di miglior favore.

Per quanto concerne le operazioni di leasing o prodotti e servizi offerti dalle società di prodotto del Gruppo Intesa SanPaolo, le condizioni applicate saranno quelle definite di comune accordo, nel rispetto delle finalità del presente accordo.

Art. 4 **Fondi comunitari e agevolazioni regionali**

Intesa SanPaolo metterà a disposizione della Confesercenti, ovvero direttamente alle imprese alla stessa aderenti, tutte le informazioni in suo possesso relative agli interventi comunitari e sulle agevolazioni previste da leggi regionali destinate alle imprese associate.

Intesa SanPaolo si impegna inoltre a fornire alle imprese associate alla Confesercenti la migliore assistenza e consulenza tecnica nello svolgimento degli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi nazionali e regionali e dalla normativa comunitaria per l'accesso alle agevolazioni dalle stesse previste.

Art. 5 **Leasing/Renting/Commercio elettronico**

Intesa SanPaolo, tramite Società del Gruppo, è disposta ad offrire un pacchetto di prodotti e servizi specificamente funzionali alle attività commerciali così meglio evidenziato negli allegati che formano parte integrante del presente accordo.

Art. 6 **Sistemi innovativi di pagamento**

Intesa SanPaolo è disponibile ad esaminare, d'intesa con la Confesercenti, prestando la necessaria collaborazione, la possibilità di articolare nuovi Sistemi Elettronici mirati sulle esigenze della Confesercenti.

Art. 7 **Remote banking**

Intesa SanPaolo è disposta a mettere a disposizione della Confesercenti, la più ampia gamma di servizi di "remote banking" come da allegato – parte integrante del presente accordo – ed a favorire altresì l'accesso degli associati Confesercenti all'operatività del "Contact Center Multimediale" - ove disponibile - per ottenere servizi informativi e dispositivi.

Art. 8 **Previdenza complementare**

Intesa SanPaolo, direttamente o per il tramite di Società del Gruppo, in ordine alle problematiche inerenti la previdenza complementare è disponibile ad esaminare le possibilità di garantire un supporto operativo, così articolato:

- prestazione di servizi di consulenza ai sensi della nuova normativa;
- assistenza nella costituzione di fondi pensione e messa a disposizione per gli stessi, in caso di aggiudicazione delle gare d'appalto ove previsto dalla legge, dei servizi di: gestione contabile ed amministrativa, anche tramite società terze collegate al Gruppo Intesa SanPaolo; banca depositaria (con le limitazioni previste dalla legge in caso di aggiudicazione della gara quale gestore finanziario); gestione finanziaria; rogazione delle prestazioni previdenziali e delle eventuali coperture assicurative accessorie.

Art. 9 **Rapporti Intesa SanPaolo – Confidi**

Le linee di credito di cui al precedente art. 2 potranno essere assistite dalle garanzie mutualistiche rilasciate dai Confidi a valere su appositi fondi di garanzia.

Il fondo di garanzia sarà rappresentato da:

- "fondi di garanzia" costituiti mediante depositi di denaro, alimentati da versamenti iniziali o successivi, anche di terzi, depositi di titoli e altri valori mobiliari convenuti dalle parti;

- fideiussioni rilasciate dalle imprese associate ai Confidi e vincolate a favore di Intesa SanPaolo;
- il fondo di garanzia come sopra costituito sarà destinato a garanzia del buon fine delle operazioni normalmente nella misura del 50%, per linea capitale, interessi e spese, riferiti alle eventuali insolvenze;
- le linee di credito potranno essere assistite dalla garanzia mutualistica rilasciata, oltre che da un Confidi di 1° grado, anche da una garanzia prestata da un organismo regionale di 2° grado e da Finanziarie regionali. In tali casi è demandato alla contrattazione integrativa la disciplina di tali eventuali compartecipazioni alla copertura dei rischi;
- le linee di credito potranno altresì essere assistite da altre garanzie reali o personali o di terzi ritenute necessarie dal Confidi o da Intesa SanPaolo, secondo criteri concordati;
- Intesa SanPaolo e Confesercenti convengono inoltre che la modalità di recupero del credito, del riparto delle perdite e di escussione delle garanzie saranno definite in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto della facoltà di Intesa SanPaolo di avvalersi della possibilità della cessione del credito a terzi.

Art. 10 **Moltiplicatore/modalità operative**

Il moltiplicatore tra il Fondo di garanzia e l'ammontare globale dei finanziamenti in essere non potrà essere superiore a 20 e sarà definito in sede di contrattazione integrativa a livello regionale o provinciale. Per quanto concerne l'operatività, fatti salvi diversi accordi in sede locale, il Confidi raccoglie la domanda, effettua l'istruttoria della pratica secondo le modalità definite con Intesa SanPaolo e delibera la concessione della garanzia. La pratica ammessa alla garanzia del Confidi con i dati essenziali dell'istruttoria, ivi comprese le garanzie offerte, viene trasmessa alla Banca che, ove ne ricorrano i presupposti di meritorietà ed a suo insindacabile giudizio, delibera l'affidamento con le relative garanzie e, a perfezionamento della garanzia concessa dal Confidi, provvede all'erogazione del finanziamento.

Art. 11 **Attività di consulenza**

Intesa SanPaolo, consapevole dell'importanza del sistema Confidi, ai fini della ristrutturazione di un sistema endogeno di garanzia del settore, è pronta a fornire ogni possibile collaborazione per il potenziamento tecnico delle attività e per il miglioramento dei livelli professionali degli addetti.

Art. 12 **Gestione del risparmio**

Intesa SanPaolo mette a disposizione della Confesercenti e dei suoi associati, alle migliori condizioni di mercato, sia gli strumenti di investimento finanziario sia le varie forme di risparmio gestito.

L'indicazione specifica dei prodotti offerti, segnalata solo a titolo esemplificativo, è contenuta nell'apposito allegato cui si fa rinvio e che forma parte integrante dell'accordo.

Art. 13

Osservatorio e divulgazione dell'accordo

Intesa SanPaolo e Confesercenti concordano sull'opportunità di collaborare per l'eventuale istituzione di un Osservatorio avente il compito di verificare l'andamento dell'Accordo Quadro e – di comune accordo – definiranno eventuali iniziative per garantire in modo efficace la divulgazione del presente accordo.

Art. 14

Modifiche e durata dell'Accordo Quadro

Le parti convengono che eventuali modifiche al presente accordo potranno essere effettuate sulla base di intese concordate attraverso la normale corrispondenza. Il presente Accordo Quadro avrà validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 15

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, viene stabilito come Foro competente quello di Milano.

Allegati

- Parte 1^a:** Linee di credito dedicate agli associati a Confesercenti
- Parte 2^a:** Leasing
Renting
E-commerce
Remote banking
- Parte 3^a:** Prodotti e servizi per l'imprenditore e la famiglia